

## Dati informativi concernenti la legge regionale 7 febbraio 2018, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 giugno 2016, dove ha acquisito il n. 159 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Rizzotto, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Calzavara, Ciambetti, Semenzato, Villanova, Montagnoli, Sandonà, Coletto, Gidoni, Michieletto e Finozzi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 gennaio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 gennaio 2018, n. 2.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge mira a introdurre una misura di equità sociale, in quanto parifica tutti i cittadini residenti nella nostra Regione, europei ed extracomunitari.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali sappiamo infatti che le proprietà immobiliari e mobiliari contribuiscono alla determinazione del reddito ISEE e che l'attestazione delle predette proprietà sino ad oggi è avvenuta ricorrendo ad una semplice autocertificazione.

La verifica da parte della Pubblica Amministrazione della veridicità di quanto autocertificato dal soggetto richiedente la prestazione non è tuttavia possibile relativamente ai cittadini extracomunitari per le proprietà detenute all'estero.

Con questa proposta di legge si stabilisce che tutte le richieste di contributi economici quali ad esempio quelle a sostegno della locazione, l'assegnazione di alloggi pubblici e ogni altra prestazione subordinata alla dichiarazione ISEE, siano erogate sulla base di dichiarazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato straniero.

A certificare, quindi, la non proprietà di beni immobili e mobili nello Stato di appartenenza non sarà più l'immigrato con una semplice autocertificazione, ma dovrà essere il Consolato; con questa misura i cittadini extracomunitari non potranno più avvantaggiarsi di misure di sostegno derivanti dall'ISEE attraverso false dichiarazioni, a differenza di quanto avviene per i cittadini italiani.

Sappiamo, infatti, che se un cittadino italiano dichiara il falso nel modello ISEE circa le proprietà di beni mobili e immobili, le autorità preposte possono facilmente controllare i dati dichiarati, diversamente per i cittadini extracomunitari la cui veridicità della dichiarazione è impossibile da verificare da parte delle autorità italiane. Per tale motivo si prevede la presentazione della certificazione rilasciata dal Consolato di appartenenza.

La norma in questione permette di fare chiarezza rispetto all'accesso alle prestazioni sociali al fine garantire pari diritti e doveri a ciascun cittadino in modo da evitare appropriazione certamente indebita di contribuzioni o posizioni in graduatorie più favorevoli ma ingiustificate, proprio per l'impossibilità di controllare la situazione economica dei beneficiari immigrati.

Si sottolinea, infine, che la presente proposta di legge è conforme alla normativa italiana in vigore, in particolare al DPR n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, che, in particolare all'articolo 2, prevede il rilascio delle certificazioni in questione da parte degli Stati esteri di appartenenza.

La Prima Commissione consiliare ha concluso l'istruttoria del progetto di legge nella seduta del 18 gennaio 2017 approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Siamo Veneto, Movimento Cinque Stelle e con i voti contrari dei rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico e Alessandra Moretti Presidente.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella qualità di correlatore del presente progetto di legge, ritengo sia anzitutto opportuno illustrare le ragioni, peraltro avvalorate da approfondimenti effettuate nel corso delle settimane successive all'approvazione in Commissione, sulle base delle quali considero di fondare la mia più stretta opposizioni a quanto con questa legge si vuol disporre: il principio è uno ed è fondante e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione: l'autocertificazione rispetto all'accesso alle prestazioni sociali rispetto alle quali si applica la verifica dei requisiti per il tramite ISEE è uguale per tutti, non vi possono essere dei soggetti ai quali è riconosciuto l'accesso tramite autocertificazione e altri ai quali l'applicazione di questa regola invece non è riconosciuta.

Per porre immediatamente un esempio di carattere concreto rispetto a quanto sostenuto dalla collega Brescacin nell'ambito della sua relazione: immaginiamo che un cittadino italiano abbia delle proprietà in Sudan e un cittadino sudanese residente in Italia abbia o non abbia delle proprietà in Sudan.

Dunque, il cittadino italiano potrà, con un'autocertificazione, dichiarare ciò che possiede o meno in Sudan, il cittadino sudanese, di contro, dovrà rivolgersi, in assenza di convenzioni con il nostro paese, alla proprio stato e ottenere, per il tramite del proprio consolato la traduzione e le legalizzazione del documento; questo, ovviamente, nella fortunata ipotesi che vi sia un consolato del Sudan in Italia. Nell'esempio ho usato a caso l'ipotesi del cittadini sudanese, perché proprio dal Sudan migliaia sono scappati nel corso di questi anni da situazioni aberranti di violenza nei confronti dei cittadini, non si sa bene a quale Ambasciata o a quale Consolato dovrà rivolgersi e dovrà esibire una serie di documentazioni previste solo ed esclusivamente per alcuni soggetti mentre per altri no.

Immaginiamoci che la stessa cosa avvenisse nei confronti di un cittadino italiano residente in Belgio, o in Francia, Stati Uniti, Russia, scegliete voi il Paese. L'accetteremo? Riterremo che questa cosa sia giusta e corretta dal punto di vista umano, civile? Perché per qualche cittadino vale la certificazione, l'autocertificazione e per qualcun altro no?

È questo il punto che non mi convince all'interno di questa legge. Perché invece noi dobbiamo fare dovremmo fare riferimento non a quanto previsto dal DPR 445/2000 ma alla normativa in materia di ISEE, che prevede con chiarezza il ricorso all'autocertificazione e consente a tutti indistintamente, come dice la norma sull'ISEE, la possibilità di effettuare l'autocertificazione mediante la dichiarazione sostitutiva unica della propria condizione reddituale e patrimoniale, anche con riferimento ai patrimoni e ai redditi esteri, perché è questa la distinzione.

Io non ne faccio una questione se uno è cittadino italiano o se uno è cittadino straniero, anche se che già di per sé sarebbe interessante capire se sono posti per la Regione Veneto sullo stesso piano, perché ne abbiamo 500.000 di cittadini residenti nel Veneto e di origine straniera, alcuni dei quali probabilmente sono anche diventati cittadini italiani, ma in alcuni casi hanno magari conservato la doppia nazionalità, e in quel caso applichiamo la legge per i cittadini italiani o rimangono cittadini che hanno anche una seconda nazionalità riconosciuta dagli accordi internazionali?

Ma lasciando perdere l'aspetto di cittadino italiano o straniero, le proprietà all'estero rientrano nella norma di autocertificazione, sì o no? Perché se rientrano per il signor A, devono rientrare anche per il signor B, altrimenti, se vanno applicate solo per uno dei due cittadini, mi dispiace ma queste normative non sono previste dalla Costituzione della Repubblica italiana e dalla Carta universale dei diritti dell'uomo: i miei riferimenti culturali sono questi e basta entrare in un'Aula di un tribunale e c'è scritto che la legge è uguale per tutti e non c'è scritto che è uguale per tutti i cittadini italiani. Allora non si capisce perché un'autocertificazione possa valere per qualcuno e non possa valere per qualcun altro.

Dunque contesto proprio l'origine di questa legge, facendo presente, inoltre, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore dell'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni: stiamo parlando di questo. Allora, mettiamoci nei panni di un cittadino che è scappato dai conflitti e dalle guerre e ho citato non a caso l'esempio del Sudan, ma ne potremmo citare molti altri in questa fase: non è in grado di produrre quella documentazione, collega Brescacin, e allora cosa fa? Lei mi sta dicendo - non lei, collega Brescacin, ma dietro alle sue spalle - che non applica una norma prevista dalla nostra Costituzione, che è quella della Carta dell'ONU fondamentale sul diritto di ospitalità di persone che fuggono da situazioni di conflitto?

Mai la Lega è arrivata a definire questa posizione e se è una novità, è interessante, e se dobbiamo non accettare i rifugiati da situazioni di conflitto di guerra riconosciute, non mi risulta sia mai stata la posizione di nessuno all'interno di quest'Aula: se doveste in qualche modo mettere in discussione questa posizione, ci troveremo davvero agli antipodi.

Allora, da questo punto di vista, nel momento in cui uno non è in grado di produrre quella documentazione semplicemente perché è un rifugiato politico, mi spiegate qual è la ratio di questa norma? Gli neghiamo prestazioni essenziali perché non è in grado di produrre una documentazione? Non entro neanche nel merito perché a un cittadino italiano sì e a un cittadino straniero no, non entro nemmeno in questo, ma non ho capito se la applica ai cittadini europei, ma facciamo finta che riguardi solo gli extracomunitari: qui si sta impedendo la possibilità di accesso a delle prestazioni essenziali a chi non è in grado di produrre una documentazione e io la trovo una cosa assolutamente inaccettabile e per questo ho proposto, se non ricordo male, alcuni emendamenti soppressivi.

Comunque non voterò questa legge, perché la ritengo assolutamente contraria, da un lato al buonsenso, perché abbiamo l'interesse che le persone ricevano prestazioni essenziali, dall'altro all'ineguaglianza di questa legge che mette su due posizioni distinte e diverse, nell'ambito di una prestazione essenziale, cittadini che sono identici dal punto di vista della nostra Costituzione, perché tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non possono essere fatte distinzioni di razza, di sesso, di religione e quant'altro e, dal punto di vista materiale, non esclude coloro che hanno proprietà all'estero, ma rischia di escludere chi non è in grado di presentare la documentazione, che sono due cose molto diverse e che dunque contrasta con quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione rispetto ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Apparentemente lei con questa proposta di legge pensa e ipotizza coloro che hanno proprietà all'estero e quindi non sarebbero titolari di diritti, ma non è così perché un cittadino italiano fa l'autocertificazione e devi comunque andare a verificare all'estero se è proprietario o meno di determinati beni; allora, come lo verifichi per il cittadino italiano perché non lo devi verificare per l'immigrato? Il cittadino immigrato ti fa un'autocertificazione, esattamente con il cittadino italiano, di proprietà in Sudan, ma per il cittadino italiano verificheremo se ha o no proprietà in Sudan. Allora, come verifichi il cittadino italiano, verifichi anche il cittadino italiano nel momento in cui ti fa un'autocertificazione, ma voi qui non escludete chi è proprietario, ma chi non sarà in grado di produrre documentazione perché magari è rifugiato politico.

È questa l'assurdità di questa norma ed è il senso della mia totale contrarietà a questa norma, che ritengo sia impugnabile, almeno per quello che riguarda la parte relativa all'ISEE; mi risulta che ci siano state anche già alcune sentenze a riguardo delle sezioni del lavoro del tribunale di Milano, il 9 ottobre 2017 per esempio: è una sentenza che in qualche modo dà ragione alle mie valutazioni rispetto a questa norma, quindi è un altro elemento che pongo all'attenzione del dibattito, perché ritengo che anche in questo caso stiamo approvando una norma che è ai limiti della costituzionalità e ai limiti del buonsenso.

Poi so che queste cose le userete in termini propagandistici, ma alla fine uno deve anche dimostrare che le sue norme restano in piedi: ne abbiamo appena distrutta una, quella sul dialetto, votando la norma precedente e questa, secondo me, è una seconda norma che è inapplicabile o quantomeno appellabile e io ritengo che poi la giustizia renderà ragione alle mie argomentazioni in quest'Aula: non lo faremo con il voto, perché siete maggioranza, ma probabilmente al primo ricorso questa norma subirà, per forza di cose, alcuni elementi di correzione, quindi ci ritroveremo anche su questa norma tra qualche mese o qualche anno.”.

### **3. Note agli articoli**

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 è il seguente:

“Articolo 3 Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”.

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 è il seguente:

“Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali